

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
(Provincia di Venezia)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Testo in vigore dal 01 gennaio 2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20 marzo 2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di area fabbricabile</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Determinazione delle aliquote e dell'imposta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 7</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dalla normativa in essa richiamata.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. A norma dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504/1992 nonché dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al P.R.G. – P.I., indipendentemente dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi dei medesimi, data la natura prevalentemente programmatica del PAT.

ART. 3
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I valori così determinati sono validi anche per gli anni seguenti e fino a quando non saranno modificati con apposito atto deliberativo.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito al comma 1, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così come stabilito al precedente comma 2, salvo nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito

per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, ancorché per altre finalità fiscali (es. perizie di stima, atti di compravendita ecc...), il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta municipale propria.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2, lo stesso non avrà titolo per ottenere, solo per tale motivo, alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata.
5. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del precedente comma 2, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il Consiglio Comunale può modificare le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione vigente.

ART. 5

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 7 **VERSAMENTI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; a tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene perfezionato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene perfezionato dal 16 al 31 del mese l'obbligo è in capo al cedente.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a €12,00.
4. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
5. Parimenti sarà considerato come regolare il versamento effettuato, in caso di successione, dagli eredi ovvero da un erede anche in nome e per conto degli altri eredi o a nome del de cuius, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune e limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
6. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

ART. 8 **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi quando l'importo per ogni singolo contribuente e per ogni anno solare risulta di importo inferiore a €12,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 9 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità all'art. 9, c. 7, del D. Lgs 23/2011 nonché, in quanto applicabili, ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale sui criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria adottato con atto C.C. n. 59/98 e successive modifiche ed integrazioni
2. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, così come sulle somme da rimborsare, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 **ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, adottato con atto C.C. n. 70 in data 22/12/1998, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Così come previsto nel regolamento di cui al comma 1, le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, fino ad un massimo di 8 rate mensili senza applicazione di interessi.

ART. 11
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme Iquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni contenute nell'art. 12 del D. Lgs. 504/1992 e dal comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

ART. 12
POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU, ai fini del potenziamento delle attività tributarie, è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'attività di accertamento, nella misura del 5% del gettito dell'imposta municipale propria, riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento, da ripartirsi in base a criteri generali che sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non disposto con il presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - all'art. 13 D.L. 201/2011;
 - agli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 in quanto compatibili;
 - al D. Lgs. 504/1992 per le disposizioni richiamate dalle norme sopraelencate;
 - agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997
 - all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (finanziaria 2007)
 - ai D. Lgs. nn. 471 – 472 e 473 del 1997 per quanto applicabili ai tributi locali
 - al D. Lgs. n. 218/1997.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012.